

Mit
DELLA TUTELA
 Commissione Tecnica di Verifica
 dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
 del Segretario della Commissione



La presente copia fotostatica composta
 di N° 6..... fogli è conforme al
 suo originale.
 Roma, li 23-07-2014.....

[Handwritten initials]

*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del
 Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 1571 del 18.07.2014

<p>Progetto:</p>	<p align="center">Parere Art. 9 DM 150/07</p> <p>Pareri permessi di ricerca: Petroleum Geo Service Asia Pacific "D2 F.P-PG" n. 1259 del 14.06.2013 (ID-VIP: 1735); "d1 BP-SP" e "d1 FP-SP" Spectrum Geo n. 1258 del 14.06.2013 (ID-VIP: 1373); Northern Petroleum "d60 FR-NP" n.1260 del 14.06.2013 (ID-VIP:360); "d61 FR-NP" n.1261 del 14.06.2013 (ID-VIP:262); "d66 FR-NP" n.1267 del 21.06.2013 (ID-VIP:358); "d149 DR-NP" n.1265 del 21.06.2013 (ID-VIP:359); "FR.39.NP" e "FR.40.NP" n.1275 del 28.06.2013 (ID-VIP:1813); "d65 FR-NP" n.1266 del 21.06.2013 (ID-VIP: 357)</p>
<p>Proponente:</p>	<p align="center"><i>[Handwritten signature]</i> DVA <i>[Handwritten initials]</i></p>

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten notes and signatures on the bottom left margin]

[Handwritten notes and signatures at the bottom center]

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota prot. DVA-2014-0014504 del 15/05/2014, acquisita con prot. CTVA-2014-0001655 del 16/05/2014 e la successiva nota prot. DVA-2014-0021513 del 01/07/2014, acquisita in pari data con prot. CTVA-2014-0002282, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS di “*approfondire alcuni aspetti comuni ai progetti di “Permessi di ricerca di idrocarburi” in Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero e relativi a:*

- *Trattazione degli impatti cumulativi con particolare riferimento alla contemporaneità del rilievo geofisico sull'area oggetto della singola istanza e sulle aree di permessi di ricerca contigue;*
- *Misure di mitigazione degli impatti sulla cetofauna e rispetto delle linee guida ACCOBAMS, al fine di fornire un parere, integrativo dei pareri già emanati e per i quali è in corso di predisposizione il provvedimento finale, che espliciti in maniera esaustiva e puntuale le valutazioni di codesta Commissione”.*

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011.

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTI i seguenti pareri oggetto dell'attuale richiesta di approfondimento:

- Parere n. 1258 del 14/06/2013 Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto “Parere Tecnico art. 9 DM150/07 Permessi di prospezione “d 1 B.P. SP” e “d 1 F.P. SP” nel mare Adriatico prospiciente le coste delle Regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia”, presentato dalla Società Spectrum Geo Ltd;
- Parere n. 1259 del 14/06/2013 “Parere Tecnico art. 9 DM150/07 Permesso di prospezione idrocarburi liquidi e gassosi “d 2 F.P.-PG” nel mare Adriatico antistante le coste della Regione Puglia”, relativo al progetto di realizzazione di una indagine sismica nell'area del conferendo permesso di prospezione

denominato "d2 F.P-PG" situato di fronte alla costa della Puglia, presentato della Petroleum Geo-Service Asia Pacific Ote.Ltd;

- Parere n. 1260 del 14/06/2013 "Parere Tecnico art. 9 DM150/07 Permesso di ricerca idrocarburi "d60 F.R. - NP" Nuova istanza a seguito annullamento DEC/DSA/2009/1348", concernente la Prima Fase consistente nella ricerca sismica con tecnica di air-gun con rilevamento sismico 2D, del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente "d60 F.R.-NP", ubicato a largo delle coste pugliesi, presentato dalla Società Northern Petroleum Ltd;
- Parere n. 1261 del 14/06/2013 "Parere Tecnico art. 9 DM150/07 Permesso di ricerca idrocarburi "d61 F.R.-NP" Nuova istanza a seguito annullamento DEC/DSA/2009/1347", concernente la Prima Fase sismica con tecnica di air-gun con rilevamento sismico 2D, del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente "d61 F.R.-NP", ubicato a largo delle coste pugliesi, presentato della Società Northern Petroleum Ltd;
- Parere n. 1265 del 21/06/2013 "Parere art. 9 DM 150/2007 "Permesso di ricerca idrocarburi D149-D.R.-N.P.", concernente la Prima Fase sismica con tecnica di air-gun con rilevamento sismico 2D, del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente "d149 D.R.-NP", ubicato a largo delle coste pugliesi, presentato della Società Northern Petroleum Ltd;
- Parere n. 1266 del 21/06/2013 "Parere Tecnico art. 9 DM 150/2007 Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 65 F.R.- NP".", relativo alla prima fase del programma lavori del Permesso di ricerca idrocarburi denominato "d65 F.R.-NP", presentato della Società Northern Petroleum Ltd;
- Parere n. 1267 del 21/06/2013 "Parere Tecnico art. 9 DM 150/2007 Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 66 F.R.- NP".", concernente la Prima Fase sismica con tecnica di air-gun con rilevamento sismico 2D, del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente "d66 F.R.-NP", ubicato a largo delle coste pugliesi, presentato della Società Northern Petroleum Ltd;
- Parere n. 1275 del 28/06/2013 "Parere art. 9 DM 150/2007 prospezione geofisica 3D nell'ambito dei permessi di ricerca F.R. 39 NP e F.R. 40 NP", relativo al progetto di realizzazione di una indagine sismica 3D nell'area dei permessi di ricerca denominati F.R39.NP e F.R40.NP situati nel mare Adriatico meridionale, presentato della Società Northern Petroleum Ltd.

VALUTATO che in merito alla " *Trattazione degli impatti cumulativi con particolare riferimento alla contemporaneità del rilievo geofisico sull'area oggetto della singola istanza e sulle aree di permessi di ricerca contigui*" la problematica è stata esaurientemente attenzionata anche con specifico riferimento alle decisioni intervenute in sede giurisdizionale e che di seguito si richiamano:

- Con le sentenze TAR Puglia Sez. Lecce, sentenza n. 1295 del 13/07/2011; 2) TAR Puglia, Sez. Lecce, sentenza n. 01341 del 14/07/2011; 3) TAR Puglia, Bari, sentenza n. 2602/2010; TAR Toscana, Sez. II, sentenza 14.10.2009, n. 1536, è stato affermato e ribadito il principio della necessaria valutazione (dal punto di vista ambientale) degli impatti cumulativi dei diversi stralci in cui può essere suddiviso un unico intervento ed in particolare, con le decisioni dei giudici pugliesi, è stato ritenuto illegittimo il frazionamento della valutazione di impatto ambientale relativo alla prima fase (indagine geofisica) del programma lavori collegato al Permesso di Ricerca di Idrocarburi "d149 D.R - NP", evidenziando quanto segue in merito alle vicende di Northern Petroleum Ltd (che intende effettuare ricerche di idrocarburi al largo della costa pugliese):
 - Northern Petroleum Ltd ha illegittimamente scorporato il progetto in più lotti su aree di mare adiacenti, così impedendo la doverosa valutazione unitaria di impatto ambientale;
 - Constano infatti diverse richieste di permessi di ricerca da parte della stessa società Northern Petroleum in altrettante aree denominate d149 D.R.-NP, d61 F.R.-NP, d66 F.R.-NP, d60 F.R.-NP, d65 F.R.-NP, oltre a due permessi di ricerca già conseguiti dalla società in relazione ad altrettante aree denominate F.R 39.NP e F.R 40.NP e tre giudizi positivi di VIA ottenuti dalla medesima Società (decreti nn. 1347 e 1348 del 14.10.2009 e n. 1349 del 15.10.2009).

- Si è in presenza di singoli stralci di un programma di ricerca unitario peraltro strettamente connesso con altri interventi già in fase operativa.
 - La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.
 - L'obiettivo della direttiva 85/337 non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto; la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un «notevole impatto ambientale» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva modificata.
 - Il fondamentale principio della necessaria valutazione unitaria dei progetti nei loro effetti cumulativi ai fini VIA è stato da tempo chiarito a livello nazionale nella circolare del Ministero dell'ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208 (peraltro richiamata da Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849 di cui si è detto in precedenza) ove si precisa che l'esigenza della valutazione complessiva della globalità degli interventi *"risponde alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre a elementi di incidenza propria di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano posti in essere (o sia inevitabile che siano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa"*.
 - E' vero che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 legge n. 9/1991 "L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati. Nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare.", ma la circostanza che siano state presentate più istanze da parte della società Northern Petroleum Ltd non esclude la doverosità, a fronte di un unitario programma di ricerca di idrocarburi al largo delle coste pugliesi, di una valutazione di impatto ambientale unitaria per aree di mare che peraltro risultano essere pacificamente adiacenti.
 - In sostanza, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall'imprenditore, l'organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la *reductio ad unitatem*, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento.
- A seguito di tali sentenze, sono stati adottati, tra gli altri, i seguenti pareri ex art. 9 D.M. 150/07: Parere n. 1260/2013 avente ad oggetto il Permesso di ricerca idrocarburi "d60 F.R. – NP" Nuova istanza a seguito annullamento DEC/DSA/2009/1348); Parere n. 1261/2013 avente ad oggetto il Permesso di ricerca idrocarburi "d61 F.R. – NP" Nuova istanza a seguito annullamento DEC/DSA/2009/1347; Parere n. 1265/2013 avente ad oggetto il Permesso di ricerca idrocarburi D149-D.R.-N.P.; Parere n. 1266/2013 avente ad oggetto il Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 65 F.R.- NP"; Parere n. 1267/2013 avente ad oggetto il Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 66 F.R.- NP"; Parere n. 1275/2013 avente ad oggetto Prospezione geofisica 3d nell'ambito dei permessi di ricerca F.R. 39 NP E F.R. 40 NP.
 - Relativamente all'esclusione di impatti cumulativi, i suddetti pareri, come anche gli altri pareri n. 1258/2013 e n. 1259/2013, contengono le considerazioni e le valutazioni di seguito descritte.
 - Al fine di ottemperare a quanto stabilito dalle citate sentenze e procedere ad una valutazione complessiva dei permessi di ricerca (sia quelli in fase di valutazione che quelli già valutati) sono state chieste alle società proponenti le integrazioni di seguito elencate: 1) *Distribuzione dei mammiferi marini nelle aree dei permessi e loro presenza stagionale*, 2) *Studi sulla propagazione acustica in mare delle tecniche con air gun riferite a tutti i permessi di ricerca*; 3) *Analisi dei fondali interessati dalle ricerche, morfobatimetrie, presenza di nurseries, identificazione di eventuali biocenosi*; 4) *Cantierizzazione a mare e a terra per tutte le ricerche, con definizione dei*

tracciati operativi; 5) Crono programma dettagliato di tutti gli interventi; 6) Analisi delle alternative alla ricerca con tecniche air gun.

- E' stato affidato a ISPRA l'incarico di redigere uno studio relativo agli impatti connessi all'effettuazione di prospezioni geofisiche a mare per analizzare: natura e tipologia degli impatti dovuti alle attività previste nelle istanze di "permesso di ricerca idrocarburi"; effetti sulla componente ambientale "fauna marina" con particolare riferimento ai mammiferi marini ed alla fauna ittica; misure di mitigazione degli effetti negativi; impatti cumulativi a seguito dell'effettuazione di indagini sismiche in aree limitrofe sia in caso di contemporaneità che di discontinuità temporale; modalità di esecuzione dei rilievi sismici al fine di eliminare/minimizzare gli impatti dei singoli progetti o del cumulo degli stessi; differenze e variazioni degli impatti connessi all'effettuazione di "sismiche 2D" e "sismiche 3D" effettuate mediante air-gun; impatti connessi alle attività previste nelle istanze di "permesso di prospezione".
- E' stato considerato che la Northern Petroleum Ltd ha pianificato una ampia campagna di ricerca di idrocarburi nella area vasta dell'Adriatico Meridionale, dinanzi alle coste pugliesi, nell'ambito della quale ha presentato istanza per il conferimento di diversi permessi di ricerca: d60 F.R.-NP, d61 F.R.-NP, d65 F.R.-NP, d66 F.R.-NP, d 66 F.R.- NP, d71 F.R.-NP E, d72 F.R.-NP, d149 D.R.-NP, F.R39.NP – Prospezione Geofisica 3D, F.R40.NP - Prospezione Geofisica 3D.
- Con particolare riguardo al caso di specie, per quanto riguarda gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche in aree limitrofe a quelle oggetto dei pareri indicati, nei pareri tale profilo è stato valutato come sufficientemente indagato e, considerate anche le modalità di effettuazione della ricerca, che prevede un solo passaggio della nave esplorativa nei tratti oggetto di più autorizzazioni, gli stessi sono stati ritenuti non aggravanti per l'ambiente, anche alla luce del limite spaziale e temporale (stagionale – rispetto ai fenomeni riproduttivi delle specie) delle suddette attività, tale da rendere trascurabile la comparsa di eventuali effetti cumulativi, come anche evidenziato negli studi richiamati nel Rapporto tecnico di ISPRA.
- Gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche in aree limitrofe sono stati esclusi in quanto è stata prevista una indagine sismica unica per aree omogenee, da concordarsi con il "Tavolo Tecnico" di cui si è già detto, mentre l'impatto cumulativo che potrebbe verificarsi in aree dove insistono diverse attività antropiche che generano rumore (piattaforme di estrazione, traffico navale, pesca, ricerca scientifica) è di difficile valutazione. Tuttavia, sempre nei pareri, è stato ritenuto che il limite spaziale e temporale delle suddette attività sia tale da rendere trascurabile la comparsa di eventuali effetti cumulativi, sempre confermando che la nave effettuerà comunque un solo passaggio sulle aree oggetto di indagine.
- E' stato valutato ambientalmente conveniente eseguire le prospezioni su aree limitrofe anche di grandi superfici, prevedendo l'esecuzione di transetti che interessano più aree da parte di una unica nave, allo scopo di limitare i passaggi e le presenze di ulteriori navi da ricerca sismica, ridurre i percorsi relativi alle inversioni di rotta ad apparecchiature spente e concentrare i tempi di esecuzione delle indagini: dette modalità operative prevengono nelle aree di riferimento possibili interferenze e impatti cumulativi connessi con le emissioni degli air-gun.
- E' stato, inoltre, previsto che i percorsi della nave da ricerca per la registrazione di nuove linee sismiche devono essere sviluppati in modo da coprire le aree dei singoli permessi, mentre, le rotte adottate dalla nave devono essere monitorate ed il piano di navigazione all'interno dell'area marina del permesso preventivamente concordato al fine di evitare possibili interferenze e impatti cumulativi connessi con le emissioni degli air-gun di eventuali analoghe attività anche da parte di altre navi da ricerca operanti in aree limitrofe.
- E' stato, infine, valutato (con apposita prescrizione inserita nei suddetti pareri) che, prima dell'avvio del Programma di Ricerca il proponente deve concordare con ISPRA un dettagliato "cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni" contenente:
 - i. Indicazioni di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;
 - ii. Indicazioni di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa nave durante la stessa prospezione;

- iii. Indicazioni di periodi di fermo biologico della pesca marittima così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente parere. *"Tale crono programma deve essere articolato in modo da garantire che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza tra le navi trainanti, nel punto più vicino atteso, sia inferiore a 55 miglia nautiche (circa 100 km), nonché da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna. Tale crono programma, così come concordato con ISPRA, va trasmesso per conoscenza al MATTM ed alle Capitanerie di porto interessate"*.

VALUTATO che riguardo le *Misure di mitigazione degli impatti sulla cetofauna e rispetto delle linee guida ACCOBAMS*, nei pareri della Commissione VIA in oggetto, la valutazione dell'impatto delle tecniche di air gun in ambiente marino è ampiamente trattato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano specifiche valutazioni espresse sull'argomento:

- nei pareri d 149, d 61, d 65, d 66, F.R. 39 e F.R. 40:
"VALUTATO che il sistema di energizzazione ad aria compressa, con air gun trainati da una nave e rilievo a mezzo idrofoni, comporta inconvenienti ed un livello di impatto e di pericolo per la fauna marina compresi chelonidi e cetacei, si rende ancor più necessaria la predisposizione, da parte del Proponente, di ogni misura necessaria a prevenire il verificarsi di qualunque tipo di danno sugli ecosistemi interessati";
- nei pareri d 1 e d 2 sono state espresse specifiche valutazioni sull'argomento:
"CONSIDERATO che le altre tipologie di sorgenti (ad acqua: water-gun, a miscela esplosiva: sleeve exploder, aquapulse; a dischi vibranti: marine vibrosis; elettriche: sparker, boomer) non sono utilizzabili per il rilievo sismico del progetto. L'air gun risulta essere la sorgente più adatta alle esigenze del proponente e con il minore impatto";
- nel parere relativo al permesso di ricerca d 60:
"VALUTATO che l'area in considerazione si ritiene a media sensibilità in quanto la biodiversità è piuttosto bassa anche in considerazione del tipo di fondale, classificato come fanghi terrigeni costieri, non siamo in presenza di alti fondali, habitat preferito da alcune specie di cetacei maggiormente sensibili che potrebbero essere disorientati dalla propagazione delle onde acustiche dell'air gun";
"Per ridurre gli eventuali impatti che le emissioni sonore prodotte dagli air gun possono provocare sulla fauna marina verranno adottate particolari tecniche, procedure e tecnologie di mitigazione, quali....(omissis)";
- Dall'esame dei pareri è evidente che sono stati considerati gli impatti, anche per la componente clima acustico in ambiente marino, *comporta inconvenienti ed un livello di impatto e di pericolo per la fauna marina compresi chelonidi e cetacei.... e specie di cetacei maggiormente sensibili che potrebbero essere disorientati dalla propagazione delle onde acustiche dell'air gun, e che questi non sono stati considerati "nulli" solo per il fatto che sono applicate e/o prescritte le raccomandazioni delle linee guide ACCOBAMS e JNCC* .
- L'applicazione delle misure di mitigazione previste nel quadro prescrittivo rappresenta l'insieme di procedure e protocolli (ACCOBAMS, JNCC) tesi a minimizzare e mitigare un impatto che, in sede di istruttoria, è stato valutato "mitigabile" o comunque tale da non arrecare danni rilevanti e permanenti alle specie esposte. Viceversa se le valutazioni effettuate in sede di istruttoria avessero evidenziato impatti potenzialmente significativi, in applicazione del principio di precauzione, l'esito del procedimento sarebbe stato diverso.

CONSIDERATO che sulla base del rapporto tecnico di ISPRA, i pareri di cui trattasi prescrivono correttamente l'adozione di tutte le possibili misure di mitigazione, cui si aggiunge l'obbligo di concordare con ISPRA un dettagliato crono programma. Tuttavia, il rapporto ISPRA segnala che *"alcune delle misure di mitigazione utilizzate, quali la creazione di una zona di sicurezza/esclusione ed i survey da mettere in*

atto prima dell'inizio attività, sono risultate poco efficienti soprattutto in presenza di zifidi o capodogli, noti per compiere immersioni profonde. La possibilità, infatti, che un osservatore avvisti uno di questi animali all'interno dell'area di impatto acustico è talmente basso da rendere questo approccio inefficace."

CONSIDERATO che l'effetto di disturbo delle operazioni rumorose in mare, finalizzate alla realizzazione di indagini sismiche, piattaforme offshore idrocarburi, impianti eolici offshore, rigassificatori, operazioni militari, ecc., in particolare nei confronti della cetofauna, è materia di specifiche valutazioni nell'ambito delle istruttorie VIA e, con riferimento alle indagini sismiche per la ricerca di idrocarburi in mare, una volta verificata nell'area da indagare la presenza stanziale e/o occasionale di specie potenzialmente bersaglio (anche in base alle batimetrie e alla morfologia del fondale), l'approccio maggiormente cautelativo è rappresentato dalla applicazione delle misure di mitigazione indicate da ACCOBAMS e JNNC, integralmente applicate nei quadri prescrittivi dei citati pareri.

CONSIDERATO che tra le altre misure, è prescritto il monitoraggio acustico passivo (Prescrizione 2.ii, comune a tutti i pareri; *alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo, avvalendosi di osservatori qualificati (Marine Mammals Observers - MMO e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (PAM)*) che viene effettuato con idrofoni e che, contrariamente a quanto avviene per i monitoraggi a vista, consente di verificare, grazie alla emissione del caratteristico "click" da parte della cetofauna, anche la presenza di specie che compiono immersioni profonde e che per meccanismi trofici e comportamentali sono comunque meno propense a relazione con la superficie (è noto che l'attività subacquea degli odontoceti citati, Zifidi e Capodogli, è caratterizzata da lunghe apnee e brevi ventilazioni superficiali e dalla preferenza per le acque pelagiche profonde dove vanno a caccia di calamari e pesci di profondità).

VALUTATO che la verifica della presenza preventiva della cetofauna con gli idrofoni subacquei insieme alle altre misure di mitigazione dei citati protocolli, quali il soft start, rappresentano il più avanzato e cautelativo insieme di misure di mitigazione attualmente adottato a livello internazionale per la ricerca di idrocarburi in mare.

CONSIDERATO che ISPRA, nella nota redatta in relazione alla richiesta di valutazione di un atto di sindacato ispettivo 5-01271 degli On.li Bratti, Arlotti, Realacci, Mariastella Bianchi, Dallai, Manfredi, Braga, Mariani, Moretto, Zardini e Cominelli (prot. CTVA-2013-04326 del 03/12/2013), ha espresso le seguenti considerazioni in merito ai fenomeni di spiaggiamento di cetacei e di tartarughe marine in Adriatico:

Si conferma per l'intero Adriatico un aumento degli spiaggiamenti di delfini di oltre il 50% rispetto alla media annuale di sei anni precedenti. Tuttavia ad oggi, dalle necroscopie eseguite dall'Unità CERT dell'Università di Padova (dott. Sandro Mazzariol) unità di pronto intervento sugli spiaggiamenti anomali, istituita dal Ministero dell'Ambiente (Direzione generale per la protezione della natura e del mare) non sono emerse indicazioni che portino a pensare ad un rapporto causa-effetto tra le prospezioni per la ricerca di petrolio e gas in corso in Adriatico (sul versante croato) e l'aumento di mortalità registrata. Invece, i risultati delle analisi istologiche hanno fatto rilevare, per la seconda volta dal 1991, la presenza di Morbillivirus in tursiopi piaggiati in Adriatico. In quest'ottica si potrebbe facilmente spiegare l'incremento nel numero di piaggiati rilevato.

Rispetto alla questione della possibile pressione esercitata dalle prospezioni geofisiche sui cetacei, si tiene a precisare che, ferma restando l'applicazione da parte di chi le conduce di tutte le best practices per la mitigazione degli impatti, evidenziate nel testo dell'interrogazione, è necessario distinguere tra le emissioni prodotte durante le prospezioni e quelle prodotte dai sonar di tipo militare (anche durante semplici esercitazioni). Ad oggi, solo per queste ultime è stata dimostrata una relazione causa-effetto con eventi di mortalità per gli Zifidi (famiglia dell'ordine dei Cetacei).

CONSIDERATO che la Commissione condivide le suddette considerazioni di ISPRA, di cui peraltro si aveva già evidenza scientifica, ove si cita la rilevanza dello stato delle specie considerate, che sono protette a livello nazionale ed internazionale, e del fatto che in materia di ricerche di idrocarburi in mare esiste una pressione su alcune specie di cetacei. In tal senso la Commissione aveva raccomandato - e tutt'ora ribadisce - a tal fine:

"Considerata la crescente attività di ricerca di idrocarburi nei mari italiani si ritiene opportuno che venga istituito un tavolo tecnico permanente, al quale partecipano il MATTM, il MISE, le società che operano nel settore di ricerca e prospezione idrocarburi ed enti di ricerca, per affrontare/approfondire le tematiche relative agli impatti cumulativi del rumore antropogenico sui mammiferi marini, anche attraverso un programma di ricerca specifico a carico dei proponenti, e avvalendosi degli esiti del progetto "Monitoraggio e conservazione dei cetacei in Italia", realizzato, con il supporto del MATTM, da un ampio pool di enti di ricerca nazionali ed internazionali. Al tavolo tecnico si suggerisce la partecipazione, da parte del MATTM, della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS".

CONSIDERATO che la Commissione ha considerato nelle proprie valutazioni gli esiti del progetto "Monitoraggio e conservazione dei cetacei in Italia", realizzato, con il supporto del MATTM, da un ampio pool di enti di ricerca nazionali ed internazionali, ed ha raccomandato di avvalersi degli esiti del progetto anche in sede del Tavolo Tecnico proposto.

CONSIDERATO inoltre che in relazione alle "Procedure VIA relative ai permessi di prospezione per ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico" giusta nota prot.CTVA-2012-0003427 del 27/09/2012 questa Commissione ha ribadito la necessità di: *"..omissis.. Al riguardo si ritiene necessario segnalare a codesta Direzione che le problematiche di tutela ambientale poste da tali campagne (e segnatamente le influenze sul comportamento dei cetacei, sulle aree di nurseries ittiche, ecc.) dovrebbero essere affrontate nell'ambito di una "pianificazione" delle indagini stesse, per la quale è necessario interessare il competente MISE"*

CONSIDERATO che il concetto di inquinamento acustico non implica necessariamente una patologia che può portare a un trauma acustico. Qualsiasi suono ad un certo livello può comportare una contaminazione se impedisce o complica, una buona ricezione dell'eco sonar cetaceo o dei segnali acustici di comunicazione all'interno di un gruppo sociale. I livelli di contaminazione di un suono specifico e il suo impatto morfologico e fisiologico dipendono dal tempo di esposizione e dall'intensità del segnale ricevuto. Il trauma associato al rumore può comportare un impatto sia letale o subletale. Gli impatti letali sono quelli che causano la morte immediata di un soggetto esposto direttamente ad una emissione sonora intensa. Gli effetti subletali sono quei casi in cui la perdita uditiva è causata da una esposizione a suoni percepibili, e sono chiamati trauma acustico. In questi casi, un suono supera il limite di tolleranza dell'orecchio. Fondamentalmente, qualsiasi suono che un mammifero può sentire può indurre, ad un certo livello, una lesione all'orecchio, causando una riduzione della sensibilità. Il livello minimo al quale un suono (frequenza) può essere udito è chiamato soglia uditiva. Se un individuo richiede un'intensità nettamente superiore al livello normale per la specie, ciò si tradurrà in una perdita uditiva caratterizzata da uno spostamento del livello di soglia. Qualsiasi particolare rumore ad un livello sufficientemente elevato sposterà la soglia dell'udito, mentre altri rumori allo stesso livello non causeranno cambiamenti simili. La questione è di sapere se una emissione ricevuta produce una perdita temporale o permanente. Il meccanismo di perdita uditiva temporale per un certo tempo e frequenza di esposizione, è causata da lesioni delle cellule ciliate dell'orecchio interno. I tempi di recupero possono variare da poche ore a qualche settimana a seconda delle caratteristiche della sorgente individuale. Tuttavia, esposizioni ripetute alle fonti sonore, senza permettere periodi di recupero adeguati, possono causare permanenti e acuti turni di soglia. La durata di un turno soglia uditiva ha un rapporto diretto con la durata e con l'intensità dell'esposizione

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

RITIENE

di esprimere le considerazioni sopra esposte in relazione agli approfondimenti richiesti sui pareri n. 1258 del 14/06/2013, n. 1259 del 14/06/2013, n. 1260 del 14/06/2013, n. 1261 del 14/06/2013, n. 1265 del 21/06/2013, n. 1266 del 21/06/2013, n. 1267 del 21/06/2013 e n. 1275 del 28/06/2013.


Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)



Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

ASSENTE

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)



Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)




Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)



ASSENTE

Prof. Saverio Altieri




Prof. Vittorio Amadio

ASSENTE

Dott. Renzo Baldoni

ASSENTE

Avv. Filippo Bernocchi



Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti


Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande


Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

ASSENTE




Prof. Carlo Collivignarelli



ASSENTE

Dott. Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi




Prof.ssa Barbara Santa De Donno

ASSENTE

Cons. Marco De Giorgi

Ing. Chiara Di Mambro




Ing. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo

ASSENTE

Ing. Graziano Falappa

Arch. Antonio Gatto




Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi

ASSENTE

Ing. Despoina Karniadaki


Dott. Andrea Lazzari



ASSENTE

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo



ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi

Avv. Michele Mauceri






Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno


Ing. Santi Muscarà

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti



Cons. Roberto Proietti




ASSENTE

Dott. Vincenzo Ruggiero


Dott. Vincenzo Sacco



Avv. Xavier Santiapichi




Dott. Paolo Saraceno



ASSENTE

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro



ASSENTE

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Pareri permessi di ricerca: Petroleum Geo Service Asia Pacific "D2 F.P-PG" n. 1259 del 14.06.2013 (ID-VIP: 1735); "d1 BP-SP" e "d1 FP-SP" Spectrum Geo n. 1258 del 14.06.2013 (ID-VIP: 1373); Northern Petroleum "d60 FR-NP" n.1260 del 14.06.2013 (ID-VIP:360); "d61 FR-NP" n.1261 del 14.06.2013 (ID-VIP:262); "d66 FR-NP" n.1267 del 21.06.2013 (ID-VIP:358); "d149 DR-NP" n.1265 del 21.06.2013 (ID-VIP:359); "FR.39.NP" e "FR.40.NP" n.1275 del 28.06.2013 (ID-VIP:1813); "d65 FR-NP" n.1266 del 21.06.2013 (ID-VIP: 357)

Ing. Roberto Viviani

ASSENTE